

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00915/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Terza**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fondazione San Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Garzia e Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***  
***previa sospensione dell'efficacia,***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 1552 del 19 luglio 2024 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, pubblicata nel tardo pomeriggio della medesima data del 19 luglio 2024, avente ad oggetto: “*Adozione Piano di Attuazione Legge Regionale n. 21 del 30 Maggio 2024, avente ad oggetto: Istituzione del Centro Regionale di Riabilitazione pubblica Ospedaliera di Ceglie Messapica. Revoca atti precedenti*”, con cui si dispone il subentro a far data dal 22 luglio 2024 della parte pubblica nella gestione del Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Ceglie Messapica e si adotta il Piano di Attuazione della Legge Regionale Pugliese n. 21 del 30 maggio 2024;
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale tra cui il Piano di Attuazione della Legge Regionale n. 21 del 30 maggio 2024 e la non conosciuta comunicazione regionale che lo avrebbe condiviso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Fondazione San Raffaele il 22 luglio 2024, quest’ultima formula ulteriori censure avverso i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti proposti dalla Fondazione San Raffaele il 24 agosto 2024:

- della sopravvenuta deliberazione della A.S.L. di Brindisi, prot. n. 1719 del 20 agosto 2024, avente ad oggetto “*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*”;
- del “Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica” del 20 agosto 2024;
- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della A.S.L. di Brindisi prot. n. 71601 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto “*Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica*”, e il provvedimento prot. n. 76834 dell’11 agosto 2024;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della A.S.L. di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori Avv.ti G. Pellegrino, G. Vercillo e G. Boldi per la parte ricorrente, Avv. M. Dionigi per la A.S.L. di Brindisi, e Avv. P. Scagliola per la Regione Puglia;

In via preliminare il Collegio rileva che, con decreto presidenziale cautelare n. 551 del 24/8/2024, è stata sospesa - in via interinale - l'efficacia della sopravvenuta deliberazione aslina n. 1719/2024, (impugnata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 24/8/2024), ancorchè nella sola parte in cui fissa la decorrenza del Piano Emergenziale e l'operatività delle singole azioni previste alla data del 26/8/2024, e fissata per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare incidentalmente proposta con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 18 settembre 2024, con la seguente motivazione: *“Considerato che la Deliberazione ASL di Brindisi prot. n. 1719 del 20.8.2024, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti qui in esame, si supporta a presupposti fattuali ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a base degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 27/8/2024; Considerato, in particolare, che nell'impugnato provvedimento si assume che – i controlli e le verifiche eseguiti da Asl Brindisi presso la struttura avrebbero consentito di accertare gravi criticità, quali l'assenza dei requisiti organizzativi minimi, l'inadeguatezza delle prestazioni sanitarie rese, una significativa carenza di personale sanitario specializzato (fisiatri e neurologi), nonché ulteriori profili*

*integranti inadempimento contrattuale; Considerato che l'impugnato provvedimento, adottato in via d'urgenza, trova il suo presupposto nella nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. 0407589/24 del 10/8/2024, inerente all'ambito dei rapporti inter-organici ma depositata in giudizio dalla parte ricorrente (all.to n.38) e non oggetto di impugnazione; Considerato tuttavia che l'impugnato provvedimento, ancorché diverso quanto ai presupposti e alle finalità di interesse pubblico perseguite, risulta comunque connesso – sia pure solo per taluni profili - con gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, apparendo pertanto opportuno assicurarne una valutazione unitaria e complessiva da parte del collegio, salvaguardando lo stato di fatto e l'assetto ad oggi esistente; Considerato che i pur evidenti profili di urgenza, legati alla prevalente esigenza di tutelare la salute dei degenti e di assicurare loro adeguate prestazioni sanitarie, appaiono ragionevolmente compatibili con la sospensione interinale ex art. 56 c.p.a. anche e soprattutto in ragione della brevità dei tempi di fissazione dell'udienza camerale di trattazione; [..]”.*

Ciò premesso, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del presente giudizio, appaiono sussistenti i presupposti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) per la concessione - *ad tempus* - sino alla pronuncia cautelare collegiale sui motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 24 agosto 2024 (e fissata per la Camera di Consiglio del 18 settembre 2024), della tutela cautelare collegiale richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti del 22 luglio 2024, condividendo pienamente il Collegio i rilievi sul punto contenuti nel decreto presidenziale n. 498/2024. In particolare, il Collegio rileva la sussistenza del *fumus boni iuris* in relazione a talune delle principali censure formulate dalla parte ricorrente con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti proposti il 22 luglio 2024, tenuto conto che l'impugnato Piano di Attuazione della Legge Regionale Pugliese n. 21 del 30 Maggio 2024, così come redatto ed approvato dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi con la (pure) gravata deliberazione aslina n. 1552 del 19 Luglio 2024, non ha la necessaria analiticità e la

specificità adeguate alla delicatezza del caso in esame e, in particolare, non pare idoneo ad assicurare - sul piano concreto (nell'ipotesi di atteggiamento non collaborativo al passaggio della gestione da parte della Fondazione ricorrente e delle conseguenti probabili gravi difficoltà operative nel subentro della gestione del Centro di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica) - né l'immediata piena operatività del Centro di riabilitazione *de quo*, né (in via subordinata) l'immediato ricollocamento di tutti i pazienti attualmente ricoverati presso il Centro di riabilitazione ospedaliera di che trattasi presso altri presidi (non lontani) del S.S.R. aventi analoga capacità erogativa e possibilità di immediato ricovero dei pazienti stessi, anche tenuto conto che l'Ospedale "Perrino" di Brindisi non risulta disporre di posti letto per la Riabilitazione Neurolesi e Motulesi e per le altre strutture pugliesi del S.S.R. dotate di posti letto per tale Riabilitazione non è stata - previamente e debitamente - accertata l'attuale disponibilità di posti letto in numero sufficiente, sicchè (considerata la data del 22 Luglio 2024 fissata per il passaggio della gestione de qua) si ravvisa nella specie la presenza dell'allegato pregiudizio grave e irreparabile per la parte ricorrente.

Ritenuto giusto ed opportuno giungere "*re adhuc integra*" alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti proposti il 24 agosto 2024 (avverso la sopravvenuta deliberazione della A.S.L. di Brindisi, prot. n. 1719 del 20 agosto 2024, avente ad oggetto "*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*"; nonché il "*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*" del 20 agosto 2024, e gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della A.S.L. di Brindisi prot. n. 71601 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto "*Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica*", e il provvedimento prot. n. 76834 dell'11 agosto 2024), e provvisoriamente accolta, sino alla data del 18 settembre 2024, con il già citato decreto presidenziale cautelare n. 551/2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, nei sensi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

a) sospende - ad tempus - l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti proposti in data 22 luglio 2024, fino alla pronuncia cautelare collegiale sui motivi aggiunti proposti in data 24 agosto 2024, già fissata per la Camera di Consiglio del 18 settembre 2024;

b) rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 18 settembre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

Marco Martone, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Vincenza Caldarola**

**IL PRESIDENTE**  
**Enrico d'Arpe**

**IL SEGRETARIO**